

**Dispositivo**

Il requisito dell'uso effettivo di un marchio, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, può essere soddisfatto qualora un marchio registrato, che abbia acquisito carattere distintivo in seguito all'uso di un altro marchio complesso di cui costituisce uno degli elementi, sia utilizzato solo attraverso quest'altro marchio complesso, oppure qualora esso sia utilizzato solo congiuntamente con un altro marchio e la combinazione di tali due marchi sia, per di più, a sua volta registrata come marchio.

(<sup>1</sup>) GU C 89 del 24.3.2012.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Meliha Veli Mustafa/Direktor na fond «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite» kam Natsionalnia osiguritelen institut**

(Causa C-247/12) (<sup>1</sup>)

*(Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Direttiva 2002/74/CE — Direttiva 2008/94/CE — Articoli 2 e 3 — Obbligo di prevedere garanzie per i crediti dei lavoratori subordinati — Possibilità di limitazione della garanzia ai crediti anteriori alla trascrizione nel registro delle imprese della sentenza relativa all'apertura della procedura di insolvenza — Sentenza relativa all'apertura della procedura di insolvenza — Effetti — Prosecuzione delle attività del datore di lavoro)*

(2013/C 164/11)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Varhoven administrativen sad

**Parti**

Ricorrente: Meliha Veli Mustafa

Convenuto: Direktor na fond «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite» kam Natsionalnia osiguritelen institut

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Varhoven administrativen sad — Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), come modificata dalla direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE (GU L 270, pag. 10) — Obbligo per gli Stati membri di prevedere garanzie non soltanto per i crediti retributivi dei lavoratori esistenti al momento dell'apertura della procedura d'insolvenza del datore di lavoro, ma anche per i crediti che possono sorgere in ogni fase della procedura d'insolvenza

**Dispositivo**

La direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa non obbliga gli Stati membri a prevedere garanzie per i crediti dei lavoratori in ogni fase della procedura di insolvenza del loro datore di lavoro. In particolare, essa non osta a che gli Stati membri prevedano una garanzia unicamente per i crediti dei lavoratori maturati prima della trascrizione nel registro delle imprese della sentenza di apertura della procedura di insolvenza, sebbene tale decisione non disponga la cessazione delle attività del datore di lavoro.

(<sup>1</sup>) GU C 235 del 4.8.2012.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 12 febbraio 2013 — GSV Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága**

(Causa C-74/13)

(2013/C 164/12)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: GSV Kft.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

**Questioni pregiudiziali**

1) Se si possa ritenere che un materiale

di colore bianco,

di forma rettangolare,

che consiste in un tessuto

caratterizzato da un'armatura con filato ritorto,

la cui trama è composta da due fili che, incrociandosi, circondano gli orditi,

le cui maglie hanno fori delle dimensioni i  $4 \times 4$  mm,  
avente una superficie pari a  $100 \times 201$  cm,  
realizzato con fibre di vetro rivestite di un materiale plastico,  
ossia copolimero di acrilato di stirene,  
che non consta di stoppini,  
con un peso pari a  $136 \text{ g/m}^2$ ,  
con orditi di densità pari a 415 tex  
e trame di densità pari a 132 tex,  
possieda le caratteristiche materiali indicate nel considerando  
14 e nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.  
138/2011 della Commissione, del 16 febbraio 2011, che  
istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importa-  
zioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta  
originari della Repubblica popolare cinese <sup>(1)</sup>, e che consi-  
stono in  
tessuti a maglia aperta  
costituiti da fibra di vetro,  
con maglie di dimensioni in lunghezza e in larghezza supe-  
riori a 1,8 mm,  
e peso superiore a  $35 \text{ g/m}^2$ ,  
e, di conseguenza, se si debba interpretare il codice TARIC  
7019 59 00 10 nel senso che il materiale sopra descritto è  
incluso come tale in detto codice, tenuto conto anche della  
classificazione doganale e delle diverse versioni linguistiche  
del diritto comunitario.

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se possa  
essere esentata dal pagamento di un dazio antidumping in  
forza dell'ordinamento comunitario una persona fisica o  
giuridica che, facendo affidamento sulle disposizioni del re-  
golamento pubblicato nella propria lingua nazionale senza  
accertarsi delle eventuali discrepanze nelle altre versioni lin-  
guistiche, e basandosi sul significato generale e corrente del  
tenore di detto testo normativo nella propria lingua, importi  
nel territorio dell'Unione europea un prodotto fabbricato al  
di fuori dell'Unione, considerato che, secondo la versione  
linguistica dalla stessa conosciuta, tale prodotto non figura  
tra quelli soggetti al dazio antidumping, anche nell'ipotesi in  
cui si possa stabilire, in esito ad un confronto tra le varie  
versioni linguistiche della normativa comunitaria in questio-

ne, che in realtà il diritto comunitario assoggetta tale pro-  
dotto al pagamento di un dazio antidumping.

<sup>(1)</sup> GU L 43, pag. 9

**Impugnazione proposta il 1° marzo 2013 dalla Repubblica  
federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale  
(Ottava Sezione) del 18 dicembre 2012, causa T-205/11,  
Germania/Commissione**

**(Causa C-102/13 P)**

(2013/C 164/13)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T.  
Henze e J. Möller, agenti)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione del Tribunale dell'Unione europea, del  
18 dicembre 2012, causa T-205/11,
- dichiarare ricevibile il ricorso e rinviare la controversia al  
Tribunale affinché si pronunci sul merito e
- condannare la Commissione europea alle spese del procedi-  
mento incidentale dinanzi al Tribunale e alla Corte.

**Motivi e principali argomenti**

L'impugnazione si rivolge contro la decisione del Tribunale del-  
l'Unione europea del 18 dicembre 2012, causa T-205/11, re-  
cante rigetto del ricorso della Repubblica federale di Germania  
diretto all'annullamento della decisione 2011/527/EU della  
Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa all'aiuto di Stato  
della Germania C-7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) «KStG, Sa-  
nierungsklausel».

Il governo tedesco fonda la sua impugnazione su due motivi,  
che rispettivamente si ricollegano alla censura di un difetto di  
motivazione: